

A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - **Decreto dirigenziale n. 268 del 26 aprile 2010 – D.Lgs. 164/2000 - D.P.R. 327/2001 come modificato dai D. Lgs. 302/2002 e 330/2004 - Societa' SNAM RETE GAS S.p.A - Rettifica Decreto Dirigenziale n. 238 del 07/04/2010 ad oggetto: Istanza per il rilascio del decreto di asservimento ed occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione del metanodotto denominato "Allacciamento Societa' Generale delle Acque Minerali s.r.l. - DN 100 (4") - 75 bar - nei Comuni di Prata Sannita (CE) e Pratella (CE).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con decreto dirigenziale n° 238/AGC12/Sett04 del 07/04/2010 è stato disposto l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree riportate nel Nuovo Catasto dei Terreni dei comuni di **Prata Sannita (CE) e Pratella (CE)**, occorrenti alla realizzazione, da parte della SNAM RETE GAS S.p.A., del metanodotto denominato "Allacciamento Società Generale delle Acque Minerali s.r.l.;

RILEVATO CHE

- Nel dispositivo del citato provvedimento dirigenziale, per mero errore di digitazione, all'art. 1 lettera d, la distanza dall'asse della tubazione che i proprietari dei fondi dovranno osservare, in caso di costruzioni di qualsiasi genere, è riportata in metri 8;

CONSIDERATO CHE

- la pressione massima di esercizio del gasdotto è pari a 75 bar, per cui nella fattispecie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la distanza minima da osservare dall'asse della tubazione deve essere di metri 13,50;

RITENUTO

- di dover rettificare il DD n° 2384/AGC12/Sett04 del 07/04/2010, indicando la distanza giusta che i proprietari dei fondi da asservire dovranno osservare in caso di costruzioni di qualsiasi genere;

VISTO

- il Decreto Legislativo 164/2000;
- il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Professionale "Metanodotti di Interesse Regionale" del Servizio 03 del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio

DECRETA

- di rettificare l'art 1 lett. del DD n° 238/AGC12/Sett04 del 07/04/2010 nel modo che segue: **i proprietari dei fondi, o chi per loro, non potranno costruire opere di qualsiasi genere, ivi comprese fognature e canalizzazioni chiuse, ad una distanza inferiore a metri 13,50 dall'asse della tubazione e sono obbligati a mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni erbacee ed arboree, purché non comportino scavi di profondità incompatibile con quella di posa della tubazione;**
- di confermare tutto il resto del contenuto della narrativa e del dispositivo del prefato D.D. n. 238/AGC12/Sett04 del 07/04/2010.
- Avverso il presente decreto, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino della Regione Campania, potrà essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, nel termine di 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e verrà trasmesso all'Assessore Alle Attività Produttive nonché alla Segreteria di Giun-

ta – Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali” dell'A.G.C.
02 “Affari Generali della Giunta”.

Dott. Luciano Califano